Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2002

che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar e la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Renania-Palatinato e nella Saar

[notificata con il numero C(2002) 617]

(Il testo in lingua tedesca e il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/161/CE)

(GU L 53 del 23.2.2002, pag. 43)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2002/531/CE della Commissione del 28 giugno 2002	L 172	63	2.7.2002

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2002

che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar e la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Renania-Palatinato e nella Saar

[notificata con il numero C(2002) 617]

(Il testo in lingua tedesca e il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/161/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 1 e l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La peste suina classica è stata confermata nella popolazione di suini selvatici nella Renania-Palatinato (Germania) nel 1999.

(2) Con la decisione 1999/335/CE [2], la Commissione ha approvato il piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Renania-Palatinato.

(3) Nonostante i provvedimenti finora adottati, l'epidemia ha continuato a diffondersi ed è stata confermata anche nella popolazione di suini selvatici della Saar. Nel 2001 e 2002 sono insorti focolai di peste suina classica anche in aziende suinicole della Renania-Palatinato, probabilmente correlati alla malattia nei suini selvatici.

(4) In conformità degli articoli 16 e 20 della direttiva 2001/89/CE, le autorità tedesche hanno presentato piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar e per una vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nella Renania-Palatinato e nella Saar.

(5) Le autorità tedesche hanno autorizzato l'uso di un vaccino attenuato contro la peste suina classica (ceppo C) da utilizzarsi per l'immunizzazione dei suini selvatici mediante esche.

(6) In tale contesto, la vaccinazione dei suini selvatici è considerata uno strumento efficace per integrare altre misure di controllo della malattia.

(7) I piani presentati sono stati esaminati e ritenuti conformi alla direttiva 2001/89/CE.

(8) È opportuno definire ulteriori condizioni precise per il commercio dei suini vivi e di taluni prodotti suini dalle zone della Germania in cui il vaccino influirà probabilmente sull'evoluzione della malattia.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente.

---

[1] GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.
[2] GU L 126 del 20.5.1999, pag. 21.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M1

Articolo 1

I piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar e nella Renania Settentrionale-Vestfalia sono approvati.

Articolo 2

I piani presentati dalla Germania per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nella Renania Palatinato, nella Saar e nella Renania Settentrionale-Vestfalia sono approvati.

▼B

Articolo 3

1. La Germania provvede affinché nessun suino vivo né sperma, ovuli o embrioni di suini siano spediti dalle zone elencate nell'allegato.

2. La Germania, tuttavia, può concedere deroghe ai divieti di cui al paragrafo 1 per partite di suini, di sperma, ovuli o embrioni di suini destinate ad altre zone della Germania, sempreché i suini, lo sperma, gli ovuli o gli embrioni non siano successivamente spediti dall'azienda di destinazione ad un'altra destinazione esterna alla Germania per un periodo di 30 giorni dopo l'introduzione dei suini o l'uso dello sperma, degli ovuli o degli embrioni nelle scrofe riceventi.

Articolo 4

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio [1] che accompagna i suini provenienti dalla Germania deve recare la dicitura seguente: «Animali conformi alla decisione 2002/161/CE della Commissione».

2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio [2] che accompagna lo sperma suino proveniente dalla Germania deve recare la dicitura: «Sperma conforme alla decisione 2002/161/CE della Commissione».

3. Il certificato sanitario previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione [3] che accompagna embrioni e ovuli di suini provenienti dalla Germania deve recare la dicitura seguente: «Embrioni/ovuli (*) conformi alla decisione 2002/161/CE della Commissione.

(*) Cancellare il termine non pertinente.»

Articolo 5

La Germania provvede affinché tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nelle zone elencate nell'allegato siano eliminati conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/89/CE.

Articolo 6

La Germania mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione dei piani di cui agli articoli 1 e 2 dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

[1] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
[2] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
[3] GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

▼**M1**

ALLEGATO

Renania Palatinato

Le circoscrizioni (Kreise) di Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Daun, Mayen-Koblenz, città di Koblenz, città di Trier.

Nella circoscrizione (Kreis) di Kusel: Reichweiler, Pfeffelbach, Thallichtenberg, Körborn, Dennweiler-Frohnbach, Oberalben, Ulmet, Rathsweiler, Niederalben, Homberg.

Nella circoscrizione (Kreis) di Birkenfeld: verbandsfr. Gemeinde Idar-Oberstein, Mackenrodt, Hettenrodt, Kirchweiler, Veitsrodt, Herborn, Mörschied, Weiden, Oberhosenbach, Wickenrodt, Sonnschied.

Nella circoscrizione (Kreis) di Bad Kreuznach: Bruschied, Schneppenbach, Hennweiler, Kellenbach, Königsau, Schwarzerden, Staatswald Entenpfuhl, Winterbach.

Nella circoscrizione (Kreis) di Rhein-Hunsrück: Riesweiler, Argenthal, Schnorbach, Mörschbach, Rheinböllen.

Nella circoscrizione (Kreis) di Mainz-Bingen: Breitscheid, città di Bacharach.

Nella circoscrizione (Kreis) di Trier-Saarburg: Taben-Rodt, Kastel-Staadt, Serrig, città di Saarburg, Ayl, Kanzem, città di Konz, Wasserliesch, Oberbillig.

Saar

Nelle circoscrizioni (Kreise) di Merzig-Wadern: Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen, Wadern.

Nella circoscrizione (Kreis) di Saarlouis: Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz, Saarlouis.

Nella circoscrizione (Kreis) di Sankt Wendel: Nonnweiler, Nohfelden, Tholey.

Renania Sett.-Vestfalia

Nella circoscrizione (Kreis) Euskirchen: i comuni di Dahlem, Blankenheim, Bad Muenstereifel e la città di Euskirchen; il comune di Hellenthal; il comune di Kall; la città di Mechernich; il comune di Nettersheim.

Nella circoscrizione (Kreis) Rhein-Sieg: la città di Rheinbach, il comune di Swisttal, la città di Meckenheim.